



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 12/10/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda muove dalla estinzione anticipata di un prestito personale oggetto di cessione fra due intermediari finanziari. L'odierno resistente, in particolare, è subentrato all'intermediario che originariamente aveva concesso il finanziamento e che, nel frattempo, è stato dichiarato insolvente.

La suddetta estinzione è stata perfezionata mediante il versamento di due assegni circolari per complessivi 58.030,04 euro, trasmessi al resistente con nota del 5.11.09. Il 27.11.2009 il ricorrente chiedeva la restituzione di quattro rate - relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2009 - le quali erano state, in parte, "applicate ai conteggi estintivi", in parte (la rata di novembre) trattenute dal datore di lavoro.

L'intermediario provvedeva a rimborsare tre delle quattro rate.

Con richiesta del 15.03.2010, il ricorrente nuovamente invitava l'intermediario a rimborsare la rata di novembre 2009. E così ancora con reclamo del 12.05.2010, aggiungendo al credito di € 998,00 quello per la rifusione di spese legali sostenute (€ 150,00).

L'intermediario ha premesso che dalle evidenze disponibili non risultano versamenti in eccedenza rispetto a quelli già rimborsati. Quindi, ha manifestato la propria disponibilità a un ulteriore rimborso, qualora dovesse emergere un indebito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso ripete la medesima pretesa; vi si offre in comunicazione, in particolare, il cedolino dello stipendio riferito al mese di novembre 2009, dal quale risulta la trattenuta per € 998,00.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha premesso che il contratto era stato oggetto di cessione mediante *factoring*, notificata alle parti nel maggio 2009. Più in particolare, ha precisato che il datore di lavoro era stato informato della cessione del credito intervenuta tra i due intermediari con nota del 18.05.10. In tale comunicazione, il datore di lavoro era stato invitato "a voler effettuare, a far tempo dal ricevimento [della comunicazione medesima] i pagamenti relativi ai crediti [ceduti] nella misura dovuta e alle scadenze previste, solo ed esclusivamente a favore [della cessionaria]." Ciò nonostante l'Amministrazione avrebbe continuato ad effettuare i pagamenti all'intermediario cedente.

Il datore di lavoro era stato informato anche della estinzione anticipata e, nell'occasione, invitato ad effettuare sullo stipendio di ottobre l'ultima trattenuta (cfr. lettera 'liberatoria' del 25.11.2009). In quella sede era stato precisato che, nel caso di finanziamenti a dipendenti delle Direzioni provinciali del Tesoro (qual è il ricorrente), il rimborso relativo a quote versate successivamente alla data di estinzione "dovrà essere erogato direttamente dalla competente amministrazione", come da "prassi operativa consolidata".

Sulla base di tanto, l'intermediario ha eccepito il difetto c.d. di legittimazione passiva, sottolineando come, qualora ulteriori trattenute fossero state effettuate dal datore di lavoro dopo il 31.10.2009, quest'ultimo avrebbe dovuto curarne la restituzione al ricorrente.

Inoltre, il resistente ha evidenziato che la trattenuta risultante dal cedolino "non assurge a prova del pagamento" in proprio favore: l'intermediario, infatti, non avrebbe percepito alcuna somma relativa al mese di novembre di seguito al riversamento della trattenuta effettuata dal datore di lavoro.

DIRITTO

La domanda non può essere accolta nei confronti dell'intermediario convenuto.

Questi, preteso *accipiens*, dichiara di non aver ricevuto il pagamento, né a tale contestazione è seguita l'acquisizione di alcuna prova del pagamento al soggetto nei confronti del quale è stato infine azionato il diritto alla restituzione: fatto di pagamento che solo integra la fattispecie dell'obbligazione di cui all'art. 2033 c.c.

Di là dell'altrimenti necessaria pluralità di titolo della domanda, invero mancante, pare comunque all'Arbitro di poter escludere nella complessiva condotta dell'intermediario anche altri profili di addebito per difetto di correttezza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI